

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[1331]

L'AFFITTO DI AZIENDA
E LA COMUNIONE DEI BENI

■ Il titolare di una ditta individuale sospende, per ragioni di salute, l'attività finora svolta nel negozio acquistato in regime di comunione dei beni con il coniuge, e stipula un contratto di affitto di unico ramo d'azienda, comprendendo anche l'affitto dell'immobile.

Chiedo se i coniugi dovranno dichiarare il 50% dell'affitto sia dell'immobile che dell'azienda, e se per entrambi si tratterà di reddito diverso, da dichiarare, quindi, nel quadro RL?

E.O. - PIACENZA

Non risulta chiaro se l'azienda (come, invece, appare chiaro per l'immobile in cui essa veniva esercitata) rientra nel regime di comunione legale fra i coniugi. In ogni caso, occorre che i proventi derivanti dall'affitto d'azienda siano imputati fra gli stessi in coerenza con il regime giuridico-tributario in atto prima dell'affitto stesso; il quale sarà dichiarato e assoggettato a tassazione nel quadro RL del modello Redditi persone fisiche (eventualmente, per quanto detto, pro quota del 50 per cento), come reddito diverso in base al disposto combinato degli articoli 67, lettere h e h-bis, e 71 del Tuir. In riferimento all'immobile, si considera che, qualora l'azienda non rientri nella comunione legale, la quota di reddito di pertinenza della moglie debba essere dichiarata separatamente come reddito fondiario.

[1332]

NON SI INDICANO I DATI
DEL CONIUGE SEPARATO

■ Vorrei sapere se io e mia moglie (separati legalmente e residenti in regioni diverse) dobbiamo riportare nei nostri rispettivi modelli 730/2017 il nominativo del coniuge, dato che nel modello 730/2016 e in quelli precedenti era scritto che il nome del coniuge va sempre indicato, anche se questi non è a carico, mentre il Caf cui mi sono rivolto lo scorso anno ha ritenuto corretto di non indicarlo.

L'omissione è un errore sanzionabile?

M.A. - ROVIGO

Aifini fiscali, i coniugi separati legalmente (ed effettivamente) non sono più tenuti ai vicendevoili adempimenti formali, che ricorrono, invece, in caso di un regolare rapporto coniugale. Pertanto, essi non hanno neppure, tra gli altri, l'obbligo di trascrivere il reciproco

codice fiscale nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Ferma restando questa indicazione operativa, si ritiene opportuno evidenziare che il coniuge separato potrebbe rientrare nel novero degli "altri familiari" e, come tale, essere considerato fiscalmente a carico dell'altro, qualora percepisca da quest'ultimo assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, oppure "conviva" con lo stesso.

[1333]

SE IL FRONTALIERE
SI «AVVICINA» ALLA SVIZZERA

■ Un cittadino italiano, residente a Milano, si reca giornalmente nella sede di lavoro in Svizzera, dove presta la propria attività quale lavoratore dipendente. Fino al 2016 ha sempre dichiarato in Italia il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera, essendo residente oltre i 20 chilometri dal confine. A febbraio 2017, a seguito di separazione legale, questo soggetto trasferisce la residenza a Como (entro la citata fascia dei 20 chilometri dal confine con la Svizzera): in riferimento ai redditi conseguiti per il 2017, dovrà dichiarare in Italia il reddito da lavoro dipendente in Svizzera? Si precisa che i figli, in affido condiviso, continueranno ad abitare con l'ex coniuge a Milano.

M.S. - COMO

Iredditi da lavoro dipendente conseguiti nel periodo d'imposta 2017 in Svizzera dal contribuente residente, a decorrere da tale annualità, nel comune di Como saranno tassati soltanto nello Stato estero di produzione dei redditi stessi: pertanto, egli non sarà tenuto in Italia ad alcun adempimento dichiarativo impositivo.

In proposito, la risoluzione 38/E/2017 è tornata sulla tematica dei lavoratori frontalieri italiani residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine (il Comune di Como è fra questi) con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove essi si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente, precisando che non è richiesta la (ulteriore) condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al Comune di residenza. Pertanto, solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliere disti più di 20 chilometri dal "confine" dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell'articolo 1 dell'accordo del 3 ottobre 1974 (in base al quale il reddito è tassato unicamente nello Stato in cui è svolta l'attività), troverà applicazione l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione elvetica. In quest'ultima ipotesi, l'Italia, quale Stato di residenza del contribuente, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera applicando, a norma dell'articolo 1, comma 175, della legge 147 del 2013, di Stabilità per il 2014, così come modifica-

ta dall'articolo 1, comma 690 della legge 190 del 2014, di Stabilità per il 2015, la franchigia di 7.500 euro, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestatosi all'estero in zone di frontiera. In questa evenienza è, inoltre, riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero e, in particolare, a norma dell'articolo 165, comma 10, del Tuir, il credito sarà riconosciuto riducendo l'imposta straniera in misura corrispondente al reddito all'estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.

[1334]

ADDIO ALLE QUOTE NON FRUITE DEL PIANO DECENNALE

■ Con la circolare 43/E del 18 novembre 2016, l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire della detrazione del 50% sull'acquisto di un box auto, effettuato con metodi diversi dal cosiddetto bonifico parlante (nel caso oggetto della circolare, si trattava di pagamenti effettuati con assegni bancari). Una cliente ha acquistato abitazione principale e box pertinenziale nel 2014. Il vincolo di pertinenzialità risulta dall'atto notarile e il costruttore ha rilasciato il dettaglio del mero costo di costruzione del box. Il pagamento, però, è stato effettuato mediante accollo del mutuo da parte dell'acquirente. Il box, fino a oggi, non è stato inserito tra le spese detraibili: alla luce della circolare citata, è possibile inserire questa spesa nel modello 730/2017, facendosi rilasciare la dichiarazione di atto notorio dal costruttore che certifica l'avvenuta tassazione dei compensi percepiti?
M.L. - PAVIA

La circolare 43/E/2016, alleggerendo i vincoli formali richiesti per la detraibilità delle spese di acquisto del box pertinenziale, ha ammesso anche modalità di pagamento diverse dal bonifico bancario/postale, a condizione che il pagamento alternativo assicuri la corretta tassazione, in capo al beneficiario del pagamento, del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica da egli effettuata. A questo scopo, una volta che risulti attestato dall'atto notarile il conseguimento delle somme da parte dell'imprenditore che ha ceduto il box pertinenziale, quest'ultimo rilascerà all'acquirente (oltre alla certificazione circa il costo di realizzo del box) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che i corrispettivi accreditati a suo favore dall'acquirente sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.

Nel contesto rappresentato, assume valore anche il pagamento avvenuto mediante accollo del mutuo da parte dell'acquirente, rappresentando esso una modalità di regolamento del prezzo pattuito per la compravendita (Cassazione, sentenze 30 marzo 1984, n. 2093, e 25 agosto 1998, n. 8442).

Per completezza si evidenzia, inoltre, che la circolare ammette che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Premesso tutto ciò, il beneficio fiscale può essere conseguito anche successivamente al primo anno in cui inizia a decorrere il piano decennale di detrazione; tuttavia, le quote di un decimo non fruite saranno perse, sempre che non venga presentata una dichiarazione integrativa a favore. In ogni caso, si ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del costruttore cedente non subisca limitazioni temporali circa la validità del suo rilascio.

A cura di **Alfredo Calvano**

[1335]

LA FATTURA SI SCALA CON IL PRINCIPIO DI CASSA

■ Una fattura medica, rilasciata il 31 dicembre 2015 e pagata il 5 gennaio 2016, può essere inclusa tra le spese sanitarie del 2016 (modello 730/2017)?
S.F. - BOLZANO

Se il contribuente può fornire prova documentale dell'avvenuto pagamento nel 2016, indipendentemente dalla data della fattura, la spesa medica potrà essere inclusa tra quelle agevolabili, relative al periodo d'imposta 2016 (quindi, nel modello 730/2017). Questo perché, ai fini Irpef, la deducibilità o detraibilità di un onere è riconosciuta osservando il "principio di cassa", secondo il quale il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell'anno d'imposizione, e questa dev'essere rimasta a suo carico.

[1336]

PARENTELA O AFFILIAZIONE PERCHÉ IL FIGLIO SIA A CARICO

■ Un contribuente, che ha pagato le tasse universitarie per il figlio del coniuge, può portare in detrazione queste spese dalla denuncia dei redditi?
F.T. - EMPOLI

La risposta è negativa. Nella circolare 34/E del 4 aprile 2008 (al capitolo I, paragrafo 1, «Detrazioni per figli a carico articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir»), l'agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - ha precisato che, «nel caso di figlio a carico della madre,